

COMUNE DI NUMANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'AREA AVAMPORTO - LATO DESTRO STRADA DI ACCESSO SCALO DI ALAGGIO MOLO SUD PORTO DI NUMANA PER UTILIZZO DA PARTE DI PICCOLI NATANTI DA DIPORTO E AREA ANTISTANTE CAPANNI PESCATORI

Art.1 Obiettivi

Il presente regolamento è emanato per effettuare una debita organizzazione dell'area sita sul lato destro della strada di collegamento allo scalo di alaggio sito nella parte sud dell'area pre- portuale destinato ad utilizzo temporaneo da parte di piccoli natanti da diporto e all'area antistante capanni pescatori.

Art.2 Individuazione area

L'area interessata, che per più facile identificazione, è suddivisa in tre zone identificate con le lettere A-B-C-, risulta confinata specificatamente a ovest sino al confine con la concessione stabilimento "Hotel Scogliera", a nord dal fronte capanni dei pescatori, a est con la strada di collegamento allo scalo di alaggio pubblico e a sud con l'area di rispetto della battigia.

Art.3 Soggetti interessati

L'area è utilizzata da imbarcazioni da diporto e per la pesca professionale dotate di tutte le documentazioni previste dalle vigenti disposizioni per una regolare navigazione sia per lo scafo che per il motore utilizzato, avere in dotazione attrezzature di sicurezza omologate e valide.

Art.4 Divieti e norme specifiche

Per l'area antistante i capanni dei pescatori, (zona C) per una profondità di 30 metri dal fronte dei manufatti stessi, devono essere allocati tutti i materiali per la pesca comprese le imbarcazioni di proprietà degli stessi. Nel periodo di pesca, le imbarcazioni in armamento possono essere lasciate sulla spiaggia mantenendo comunque l'area di rispetto dalla battigia.

Nell'area a ridosso del molo Sud, (zona B) dall'imbocco della strada di collegamento allo scalo di alaggio, fino alla concessione della "Lega Navale" non potranno essere posate imbarcazioni se non per manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo massimo di 60 giorni e non più di due imbarcazioni per volta.

Eventuali proroghe o allungamento del periodo stabilito, dovranno essere preventivamente approvate dalla Giunta Comunale.

Nell'area (zona A) confinata specificatamente a ovest con l'area destinata ai pescatori, a nord, a 20 metri dal fronte capanni dei pescatori, a est con la strada di collegamento allo scalo di alaggio pubblico e a sud con l'area di rispetto della battigia:

a)-L'occupazione dell'area viene effettuata in base alla sua effettiva capienza preventivamente stabilita dall'Amministrazione Comunale e su rilascio di specifica autorizzazione;

b)-L'autorizzazione rilasciata non costituisce concessione di beni demaniali marittimi come intesi dall' art.36 Codice della Navigazione e dagli art.5 fino al 21 del relativo regolamento di applicazione, alla stessa inoltre non sono applicati gli eventuali diritti di preferenza previsti dall'art.37 paragrafo III° Codice della Navigazione e dall'art.10 delle Legge 88/2001;

c)-L'area è utilizzata da imbarcazioni aventi lunghezza lineare non superiore a mt.5,00 e larghezza alla poppa non superiore a mt.1,50, ed essere posizionate preferibilmente su carrello mobile per un rapido spostamento nei casi di eventuale necessità legato a motivi di pubblica utilità e sicurezza e comunque obbligatoriamente su invaso. Nel periodo invernale, le alberature dello scafo, qual'ora presenti, dovranno essere sempre ammainate dopo il ritiro a secco dell'imbarcazione. Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte con teloni bianco-azzurro.

d)-All'interno di tale area è vietato lo scarico nel suolo o in mare di qualsiasi sostanza di risulta dalle attività di pesca sportiva o manutenzione/attivazione degli apparati meccanici dei motori marini;

e)-Il periodo di occupazione è annuale previo pagamento del canone demaniale marittimo previsto dalle vigenti disposizioni con scadenza al 31 Dicembre;

f)-La scadenza è rinnovabile o modificabile valutate le sopraggiunte eventuali esigenze pubbliche;

g)-Nell'area di occupazione fedelmente individuata è necessario garantire la sicurezza, la pulizia, l'ordine;

h)-I natanti in stazionamento non creino intralcio all'accesso al mare ed allo scalo di alaggio, non siano di ostacolo o impedimento alle concessioni demaniali limitrofe;

i)-Vengano i natanti rimossi immediatamente e le autorizzazioni revocate, qual'ora nel periodo temporale autorizzato, per l'area in questione, sia, attuato definitivamente il Piano Regolatore Portuale o qualsiasi intervento legato alla pubblica utilità od ai pubblici usi del mare;

l)-L'utilizzo dello spazio è direttamente esercitato dal titolare dell'autorizzazione proprietario dell'imbarcazione; in caso di sostituzione dell'imbarcazione, il titolare della concessione, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Demanio del comune per la necessaria correzione e comunque la nuova imbarcazione dovrà rispettare i requisiti previsti al punto (c) del regolamento. Il posto barca non può essere lasciato ad altri diversi dal concessionario originario.

m)-Il numero della autorizzazione è riportato nella parte anteriore dell'imbarcazione con cifre adesive di colore rosso ben visibili e riconoscibili.

n) qual'ora il singolo concessionario, non rinnovi la concessione, la stessa sarà assegnata a titolare diverso tenendo conto del periodo temporale di presentazione della domanda.

A parità di requisiti, avranno la precedenza i cittadini residenti.

o)-Il mancato rispetto di tutte le condizioni sopra elencate, comporterà l'immediato annullamento dell'autorizzazione rilasciata.

Art.5

Mantenimento delle aree limitrofe

Le aree limitrofe sono mantenute libere da natanti o attrezzature di qualsiasi genere ed interdette alla sosta prolungata, l'eventuale utilizzo da parte di autoveicoli o simili dovrà avvenire per il tempo necessario al carico e scarico delle imbarcazioni presso lo scalo di alaggio pubblico.

La loro eventuale occupazione dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, sentita preventivamente l'Autorità Marittima nel rispetto delle disposizioni della D.G.R. 845/2002.

L'eventuale inosservanza di quanto stabilito comporterà l'immediata rimozione o sanzionamento di quanto in difetto, da parte dell'autorità marittima e comunale competente.

Sono inoltre lasciati liberi gli spazi presenti e segnalati tramite idonea segnaletica orizzontale destinati allo spazio di manovra per mezzi di trasporto carburanti o preposti al pubblico soccorso e assistenza.

Art.6

Deroghe

Eventuali deroghe alle presenti norme sono concesse per cause particolari legate a situazioni straordinarie di pubblica necessità e sicurezza, e possono essere effettuate previa semplice segnalazione o comunicazione all'Amministrazione Comunale che opererà sulle decisioni da effettuare di concerto con l'Autorità Marittima locale.

Art.7

Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, dall'art.1164 del Codice della Navigazione.

Approvazione C.C. del 27-01-2010 delibera N.4

D_20861